

**REPUBBLICA ITALIANA****TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO****SEZIONE I**

Registro Ordinanze: 455/07
Registro Generale: 409/2007

nelle persone dei Signori:

PIERMARIA PIACENTINI Presidente
ELENA QUADRI Primo Ref.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Marzo 2007

Visto il ricorso 409/2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY

rappresentato e difeso da:

RESTIVO NADIA

con domicilio eletto in MILANO

VIA CORRIDONIG

presso

RESTIVO NADIA

contro

COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:

SURANO MARIA RITA

MAFFEY MARIA TERESA

PARVOPASSO DANILO

con domicilio eletto in MILANO

C/O AVV. RA COM. LE V. GUASTALLA, 8

presso

9

N.R.G. 409/2007

*SURANO MARIA RITA**e nei confronti di
TRAVERSO CRISTIANO**e nei confronti di
ASS. SPORTIVA HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della Convenzione di Concessione Atti P.G. 43458/2007 del 15.01.2007, avente per oggetto "Concessione d'uso in favore dell'AS HC Milano 17 Rams del Centro Sportivo Kennedy sito in Milano, via Olivieri n. 15, per diciotto mesi; della Determinazione Dirigenziale Atti PG. 43458/2007 del 15.01.2007 n. 4/2007 di approvazione dello schema di convenzione alla predetta concessione d'uso; e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO

Udito il relatore Primo Ref. CECILIA ALTAVISTA e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Considerato che nel bilanciamento tra l'interesse dell'Amministrazione alla gestione del servizio e quello del ricorrente alla rinnovazione della procedura concorsuale appare allo stato prevalente l'interesse dell'Amministrazione, salva la sua attività di vigilanza sulla corretta gestione ai fini dell'esercizio del potere di revoca dell'affidamento;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 21 Marzo 2007